



**REMTECH EXPO**  
20-24 SEPTEMBER 2021  
*blended edition*

**IL PROCEDIMENTO DI CARATTERIZZAZIONE E  
BONIFICA ALLA LUCE DEL DL SEMPLIFICAZIONI  
SITI CONTAMINATI. LE PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA  
ALLA LUCE DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76**

*Diffusione digitale tramite piattaforma RemTech Expo*

Venerdì 16 aprile 2021

**Francesca Benedetti**

AVVOCATO

# DECRETO-LEGGE ‘SEMPLIFICAZIONI’

D.L. 16 luglio 2020, n. 76 modificato, in sede di conversione, dalla  
Legge 11 settembre 2020, n. 120  
-in vigore dal 15 settembre 2020-

## PRINCIPALI NOVITÀ:

- Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)
- DG RIA, Decreto Direttoriale 30 marzo 2021, n. 46
- Art. 252, comma 3 (corpi idrici superficiali e relativi sedimenti → matrici ambientali)
- Art. 252, comma 4 (istruttoria tecnica → SNPA Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente)
- Art. 252, comma 4-bis (indagini preliminari nei SIN)
- Art. 252, comma 4-ter (procedura alternativa ‘ristretta’)
- Art. 252, comma 4-quater (certificazione di avvenuta bonifica del suolo)
- Art. 252, comma 9-ter (voltura del progetto)

## Decreto Legislativo n. 152/2006

### Art. 242-ter: Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (inclusi i SIN)

#### Elenco tassativo di interventi e opere:

- richiesti dalla **normativa sulla sicurezza** dei luoghi di lavoro;
- di **manutenzione ordinaria e straordinaria** di impianti e infrastrutture, e adeguamenti a prescrizioni autorizzative;
- **opere lineari** necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi;
- altre opere lineari: di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico;
- opere per la realizzazione di impianti per la **produzione energetica da fonti rinnovabili** e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici (fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente) e opere connesse;
- **infrastrutture** indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le opere e interventi necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima - **PNIEC**

Questi interventi e opere possono essere realizzati anche nei siti oggetto di bonifica (inclusi i SIN), a condizione che siano eseguiti secondo modalità e tecniche:

- che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica;
- né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

La valutazione delle interferenze ha natura endoprocedimentale e viene svolta dall'autorità competente (MiTE o Regione), nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi o della procedura di VIA.

MiTE e Regione, per tali interventi e opere e per le attività di scavo (art. 25 d.P.R. n. 120/2017), individuano le categorie di interventi non soggetti a valutazione preventiva (ossia, quelli che possono essere liberamente eseguiti) e definiscono i criteri e le procedure per svolgere la predetta valutazione e le modalità di controllo.

In attesa del Decreto di MiTE e Regioni, le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati sono:

- a) per i siti non caratterizzati: indagini preliminari da concordare con ARPA/ISPRA;
- b) in presenza di messa in sicurezza operativa (MiSO) in corso: la comunicazione ad ARPA almeno 15 giorni prima dell'avvio delle opere, legittima all'avvio degli interventi e opere;
- c) condizioni per attività di scavo:
  - non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali;
  - rimuovere eventuali fonti attive di contaminazione (rifiuti o prodotto libero);
  - gestire terreni e materiali di scavo ai sensi del d.P.R. n. 120/2017;
- c-bis) se si accerta che  $C < CSC$ : il procedimento si conclude con **autocertificazione**.

m\_amte.MATTM\_RIA REGISTRO DECRETI.R.0000046.30-03-2021

MODULARIO  
Ambiente – 7

Mod. 7



*Ministero della Transizione Ecologica*

Direzione Generale per il Risanamento Ambientale

Il Direttore Generale

**Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso di interventi ed opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo, da effettuare in aree ricomprese in siti di interesse nazionale, anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo**

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino

Il procedimento di caratterizzazione e bonifica alla luce del DL semplificazioni

16 aprile 2021

## DECRETA

### Articolo unico

1. Il formato dell'istanza per l'avvio della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, da presentare al Ministero della transizione ecologica, nonché i contenuti minimi della documentazione tecnica da fornire, nel caso di interventi ed opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo, anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo, sono definiti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Qualora la valutazione delle interferenze di cui all'articolo 242-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è svolta nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, il proponente presenta, in detti ambiti, solo la documentazione tecnica di cui all'allegato 1 all'allegato A.
3. La modulistica approvata con il presente decreto è aggiornata periodicamente, alla luce dell'esperienza maturata in fase di applicazione.
4. Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, ai fini della pubblica consultazione.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

**ELENCO DEGLI ALLEGATI ALL'ISTANZA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI CUI ALL'ART. 242-TER, COMMA 2, DEL D.LGS 152/2006, NEL CASO DI INTERVENTI ED OPERE DI CUI ALL'ART. 242-TER, COMMA 1, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO, ANCHE IN PRESENZA DI INTERVENTI ED OPERE CHE NON PREVEDONO ATTIVITÀ DI SCAVO MA COMPORTANO OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO**

- Allegato 1: Informazioni minime
  - Allegato 1.1: Relazione su esiti indagini ambientali
  - Allegato 1.2: Relazione su interventi e attività di bonifica nel sito
  - Allegato 1.3: Relazione su interventi e opere da realizzare
  - Allegato 1.4: Valutazione su interferenze con le matrici ambientali e con le attività bonifica
  - Allegato 1.5: Valutazione su incidenza sul modello concettuale del sito
  - Allegato 1.6: Valutazione su rischi per la salute



## Decreto Legislativo n. 152/2006

### Art. 252, comma 3

“Ai fini della perimetrazione del sito, inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti, sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.”

## Decreto Legislativo n. 152/2006

### Art. 252, comma 4

“La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)* e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.”

## Decreto Legislativo n. 152/2006

### Art. 252, comma 4-bis: Indagini Preliminari nei SIN

- Nei SIN è possibile accertare lo stato di potenziale contaminazione mediante l'esecuzione di un **Piano di indagini preliminari concordato con l'ARPA** che si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta e può formulare specifiche prescrizioni;
- Se l'ARPA non si pronuncia entro il termine, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'**ISPRA**, che si pronuncia nei 15 giorni successivi;
- Il proponente, **30 giorni prima** dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette al MiTE, Regione, Comune, Provincia e ARPA il Piano con la **data di inizio delle operazioni**;
- Se l'indagine preliminare accerta l'avvenuto **superamento delle CSC**, si avvia l'iter ordinario: caratterizzazione, AdR, .... (artt. 242 e 245);
- Se, invece, le CSC non sono state superate, si procede al ripristino dell'area e, con **autocertificazione** da inviare nel termine di 90 giorni dall'inizio delle attività di indagine, si comunicano gli esiti al MiTE, Regione, Comune, Provincia e ARPA;
- **L'autocertificazione conclude il procedimento**;
- Sono fatte salve le **verifiche** e i **controlli** da parte della Provincia, da concludere nel termine di 90 giorni dal ricevimento della autocertificazione (decorso tale termine il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso)

## Decreto Legislativo n. 152/2006

### Art. 252, comma 4-ter: Procedura alternativa ‘ristretta’

Procedura alternativa a quella dell’art. 242, è possibile presentare al MiTE:

- esiti della caratterizzazione del sito +
- risultati dell’AdR +
- risultati dell’applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica

Se esiti AdR dimostrano che  $C > CSR$ : il MiTE entro 90 giorni approva l’AdR e indica le condizioni per l’approvazione del Progetto operativo di bonifica o messa in sicurezza che va presentato nei successivi 60 giorni e viene approvato secondo le procedure ordinarie;

Il procedimento è sospeso solo per acquisire pronuncia in merito a **verifica di assoggettabilità** o a **VIA**

Se la **VIA è regionale**, i titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio degli impianti sono compresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)

## Decreto Legislativo n. 152/2006

### Art. 252, comma 4-quater: Certificazione di avvenuta bonifica del suolo

Se gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto sono raggiunti in via anticipata rispetto a quelli previsti per la falda, resta fermo l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione, ma, nel frattempo:

- è possibile ottenere la certificazione di avvenuta bonifica (art. 248) solo per i suoli;
- e anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate;

#### A condizione che:

- sia effettuata un'**AdR** che dimostri che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee (fino alla loro completa rimozione) non comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso;
- le **garanzie finanziarie** non siano svincolate (neppure *pro quota*) e restino prestate per l'intero intervento e fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.

## Decreto Legislativo n. 152/2006

### Art. 252, comma 9-ter: Voltura del progetto

- In caso di compravendita di aree, gli interessati (acquirente e venditore) fanno istanza congiunta al MiTE per la voltura del progetto di bonifica o messa in sicurezza;
- Entro 90 giorni dalla richiesta il MiTE dispone, con decreto, la voltura in favore dell'acquirente dell'autorizzazione ad eseguire il progetto (e delle relative garanzie finanziarie)

## OBIETTIVI DEL DL SEMPLIFICAZIONI:

- agevolare le attività di **accertamento della contaminazione** eventualmente presente in un sito ampliando il ricorso alle **indagini preliminari** (più veloci e meno costose)
- accelerare la **conclusione dell'iter di bonifica** (iter ristretto)
- **liberare dagli obblighi di bonifica le aree contaminate** per restituirle alla collettività per la realizzazione delle attività (private o pubbliche) cui sono destinate

Grazie!

**Francesca Benedetti**

AVVOCATO

[www.studiofrancescabenedetti.it](http://www.studiofrancescabenedetti.it)

[linkedin.com/in/francescabenedetti](https://linkedin.com/in/francescabenedetti)



